



## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### Sezione Lavoro

Per: il Sig. **GIANLUCA COCO** (C.F. CCOGLC71S30A944U) nato a Bologna il 30.11.1971 e residente a Granarolo dell'Emilia (BO), in Via Gandolfi n. 5/2, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio di cui al presente atto in Bologna, Via Lemonia n. 21, presso lo studio dell'Avv. Bruno Barbieri (BRBBRN63B19A944J) del Foro di Bologna, PEC [bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it](mailto:bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it), FAX 051/0141139, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente ricorso

Ricorrente

### CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., **con sede legale in** Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM)

*Resistente rappresentato e difeso in secondo grado dall'Avvocatura dello Stato*

### E NEI CONFRONTI DI

Tutti i gli assistenti amministrativi contro-interessati, occupanti una posizione successiva rispetto a quella del ricorrente, inseriti nella graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna, ovvero dalla posizione n. 18 alla n. 158;

*Resistenti contumaci nel precedente grado di giudizio.*

\*\*\*

**Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro n. 107/2024 pubblicata**

**in data 20.02.2024** e non notificata emessa nella causa R.G. n. 420/2022, Presidente Dott. Carlo Coco, Giudice Relatore Dott.ssa Elena Vezzosi, Giudice Consigliere Dott.ssa Marcella Angelini.

\*\*\*\*\*

**PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO E SECONDO**

**GRADO**

Il Sig. Coco ha originariamente instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Bologna Sezione Lavoro nell'anno 2014.

In particolare - con ricorso depositato in data 03.07.2014, R.G. n. 2239/2014, il Dott. Coco Gianluca conveniva in giudizio, innanzi all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; l'Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Bologna e la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena;

- Con Sentenza n. 340/2015 (R.G. n. 2239/2014) emessa in data 13.04.2015 dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 18.05.2015 il Giudice dott. Maurizio Marchesini rigettava le domande proposte;

- in data 17.11.2015 veniva depositato ricorso in appello (R.G. n. 1063/2015) innanzi alla Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna – sezione Lavoro e Previdenza - per la riforma della sentenza n. 349/2015;

- Con Sentenza n. 472/2017 (R.G. n. 1063/2015) pubblicata in data 27.04.2017 la Corte ha dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio e per l'effetto la nullità della sentenza appellata rimettendo la controversia al Giudice di primo grado;

- Con ricorso per la riassunzione della causa depositato in data 03.08.2017 (R.G. n. 2365/2017), il Dott. Coco Gianluca conveniva in giudizio, innanzi all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Bologna,

la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena e MANERA PIPPO, ovvero colui che ricopre la posizione immediatamente successiva rispetto al ricorrente nella graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna;

- Con Sentenza n. 354/2018 (R.G. n. 2365/2017) pubblicata in data 27.04.2018 dal Tribunale di Bologna- Sezione Lavoro - il Giudice dott. Carlo Sorgi rigettava il ricorso;

- in data 23.10.2018 veniva depositato ricorso in appello (R.G. n. 829/2018) innanzi alla Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna – sezione Lavoro - per la riforma della sentenza n. 354/2018;

- Con Sentenza n. 588/2020 (R.G. n. 829/2018) pubblicata in data 12.11.2020 la Corte ha dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio e per l'effetto la nullità della sentenza appellata rimettendo la controversia al Giudice di primo grado dando temine al ricorrente di riassumere la causa nuovamente avanti al Tribunale di Bologna Sezione Lavoro;

- nelle more di tutto quanto sopra descritto il Tribunale Penale di Bologna, in composizione monocratica, con Sentenza n. 5949/2018 (R.G.N.R. 3764/2014, R.G. DIB. 4120/2017) del 20.12.2018 e la cui motivazione è stata depositata in data 18.01.2019, **assolveva il ricorrente per il reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato**. Imputazione non comunicata al MIUR, mancata comunicazione sulla base della quale il ricorrente venne escluso dalla graduatoria.

- Il Dott. Coco con ricorso in riassunzione depositato in data 8/02/2021 provvedeva ad incardinare nuovamente il giudizio dinanzi il Tribunale di Bologna, procedimento che assumeva R.G. 285/2021.

- Il Tribunale di Bologna decideva il giudizio con sentenza n. 45/2022 pubbl. il 27/01/2022, RG n. 285/2021 respingendo le domande proposte da Coco Gianluca contro il MIUR, compensando le spese di giudizio.

- Detta sentenza veniva appellata avanti alla Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro ed il giudizio assumeva R.G. 420/2022. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato e chiedendo il rigetto dell'appello.

- Da ultimo, **la Corte di Appello adita rigettava l'impugnazione con sentenza n. 107/2024 (R.G. 420/2022) pubblicata in data 20/02/2024.**

La sentenza è ingiusta per i seguenti

## MOTIVI

**1. OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ART. 360, COMMA 1, N. 3 e 5, C.P.C. DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 163 CO. 1° N. 3 e N. 5 PER OMESSO ERRATO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO CON CONSEGUENTE NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA E DI QUELLA EMESSA DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

### **a) Violazione del principio di proporzionalità**

I Giudici di merito hanno deciso la controversia non riconoscendo, o per meglio dire erroneamente disconoscendo, nello svolgimento dei fatti **la buona fede** del sig. Gianluca Coco, il quale anche se avesse nuovamente dichiarato di aver subito una condanna nell'anno 2007, come aveva già fatto in passato, non avrebbe subito alcuna conseguenza in termini di mantenimento del proprio posto di lavoro.

Sul punto in diritto si annotano più precedenti favorevoli alla tesi dell'odierno ricorrente secondo cui **l'omessa dichiarazione o peggio ancora la mendace dichiarazione è irrilevante ai fini del mantenimento del posto di lavoro quando il dipendente anche in assenza delle stessa era in ogni caso in possesso dei requisiti necessari per l'assunzione.**

In particolare **la Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi** ha affermato che le false dichiarazioni sui titoli posseduti non giustificano l'esclusione dalla graduatoria. È questo il principio di diritto espresso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi con sentenza 13/11/19 n. 2502. Nel caso esaminato dal Tribunale di Brindisi le manchevolezze commesse dal partecipante ad una selezione pubblica per soli titoli erano palesemente più gravi della sola omissione commessa dal sig. Coco consistente nella mancata reiterata comunicazione ai medesimi uffici della stessa P.A. in sede di aggiornamento delle graduatorie di un precedente penale a proprio carico, precedente penale peraltro già comunicato dall'odierno ricorrente in occasione dell'originaria selezione.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Brindisi, infatti, la ricorrente aveva partecipato a una selezione pubblica per soli titoli indetta dalla Provincia di Brindisi e riservata ai soggetti disabili iscritti alle liste di cui all'articolo 8 comma 2 Legge n. 68/99, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la Sanità Service Asl Br, ed al momento della compilazione della domanda di accesso alla procedura, la ricorrente aveva erroneamente auto dichiarato i titoli posseduti, vantando un precedente rapporto di lavoro per la durata di ore 18 settimanali al posto delle 6 ore effettivamente contrattualizzate. Anche in quel caso, in sede di controlli, l'Amministrazione aveva riscontrato la falsità dell'autodichiarazione, procedendo conseguentemente ad escludere la ricorrente dalla graduatoria finale dove si era utilmente collocata alla terza posizione.

Con il ricorso al Tribunale di Brindisi, la ricorrente aveva censurato il provvedimento di esclusione, lamentando la violazione dell'articolo 75 DPR n. 445/00 nella parte in cui sanziona il dichiarante con la decadenza dai benefici direttamente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sempre nella tesi della ricorrente, la sua esclusione dal concorso doveva ritenersi illegittima in quanto la falsa dichiarazione atteneva solo ai titoli vantati, senza incidere sul possesso dei requisiti per l'accesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

**Il Giudice del Lavoro ha ritenuto fondate le tesi della candidata, giudicando irrilevante la falsa dichiarazione che ricade sui soli titoli ma non incide sul possesso dei requisiti per l'accesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.** Il Giudice adito ha aderito alle tesi della lavoratrice, distinguendo "le dichiarazioni mendaci relative ai requisiti di partecipazione da quelle inerenti i titoli di merito, facendo discendere solo nel primo caso l'esclusione della graduatoria, mentre nel secondo caso solo la rettifica del punteggio". Secondo il Tribunale, tuttavia, *"presupposto di detto distinguo è che il candidato abbia in buona fede rilasciato dichiarazioni erronee, buona fede riscontrabile nel caso in esame, atteso che parte ricorrente ha correttamente indicato ben altri cinque rapporti di lavoro sia in termini di durata sia in termini di articolazione dell'orario. Sicché, la sola indicazione erronea dell'orario di un rapporto di lavoro (la cui durata è stata correttamente comunicata), a*

*fronte dei sei distinti rapporti indicati nella domanda, fa propendere il giudicante per un errore commesso in buona fede e scusabile, anche alla luce del fatto che quest'ultimo, pur comportando un parziale indebito punteggio, non ha inciso sulla posizione della ricorrente in graduatoria".* Sulla scorta di tale importante decisione, pertanto, ha ordinato alle Amministrazioni resistenti il reinserimento in graduatoria della ricorrente, condannandole al risarcimento del danno da perdita chance.

Il sig. Coco, in data 29 marzo 2013 presentava una domanda di aggiornamento modello B2 relativa al profilo di assistente amministrativo dell'Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola. La predetta domanda dava seguito all'Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2009 n. 21, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale per l'anno scolastico 2008/2009.

Tale modello altro non è che un **mero aggiornamento** che, in quanto tale, ha solo lo scopo di consentire al dipendente di far valere eventuali ulteriori titoli per l'aggiornamento del punteggio ai fini dello scorrimento in graduatoria o di fornire all'amministrazione **eventuali dati nuovi o modificati**, intervenuti successivamente alla originaria domanda di inserimento. Il sig. Coco aveva già reso in occasione della prima domanda di inserimento la dichiarazione relativa alla condanna penale subita nell'anno 2007 (il sig. Coco, dunque, aveva già reso noto il suo precedente che quindi era stato già acquisito a tutti gli effetti alla documentazione relativa alla sua posizione)

L'operatività della buona fede, quale clausola generale e quale fonte integrativa del contratto (1375 c.c.), come interpretato dalla Corte di Cassazione e da autorevole dottrina, si manifesta attraverso il canone di lealtà e di salvaguardia e come attuazione del principio di solidarietà che nell'articolo 2 della Costituzione trova ormai un riferimento incontrastato.

Pertanto, il comportamento dell'amministrazione doveva senza dubbio essere improntato alla lealtà e alla salvaguardia e quindi alla buona fede in senso oggettivo nel corso del procedimento in cui si è rapportato con il privato.

Del resto questo tema è stato nuovamente affrontato dalla stessa **Corte di Cassazione Sezione Lavoro** la **quel con propria ordinanza n. 12460 del 19 aprile 2022**, ha ribadito i principi enunciati nella precedente sentenza n. 18699 del 2019, secondo cui « il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55 -quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti ».

In tal modo la Corte di Cassazione ha saggiamente ribadito il concetto di PROPORZIONALITA' tra la mancanza eventualmente addebitale al cittadino e le conseguenze che questa mancanza deve comportare in tema di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione affermando che la decadenza ( e così nel caso di specie oggetto del presente giudizio l'esclusione dalle liste del personale ATA dove era inserito il sig. Gianluca Cocco) si giustifica solo allorquando la falsa e nel caso di specie eventualmente omessa informativa resa alla P.A. sia tale che, se effettivamente comunicata dal sig. Gianluca Cocco, avrebbe determinato come effetto la cancellazione dello dalle liste di assunzione per il personale ATA cosa che nel caso di specie non si sarebbe mai verificata e che non a caso non aveva rappresentato un ostacolo alla P.A. in occasione della formazione della graduatoria per l'inserimento del sig. Gianluca Cocco nella stessa.

Non avendo i giudici di merito esaminato in alcun modo tale punto in diritto oggetto dei ricorsi e non avendo applicato nel decidere gli stessi l'art. 75 d.p.r. 445/2001 in combinato disposto con il principio generale di proporzionalità tra mancanza commessa dal candidato e conseguenze che ne devono derivare si chiede procedersi con la cassazione della sentenza ed ove non possibile una riforma della stessa da parte del Supremo Collegio il rinvio del giudizio nuovamente alla Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro in diversa composizione.

**b) Errata interpretazione fattuale del comportamento del sig. Gianluca Coco in presenza della non debenza della contestata mancata informativa ed in ogni caso omessa pronuncia circa un punto in diritto e sulla buona fede del sig. Gianluca Coco.**

E' bene sottolineare ancora una volta in questa sede, visto che i Giudici di merito hanno omesso completamente di pronunciarsi sul punto in diritto eccepito da parte ricorrente, che all'epoca della compilazione del modello B2, ovvero **in data 29.03.2013 erano già abbondantemente decorsi i termini di legge per l'estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p., estinzione già chiesta dal sig. Coco e successivamente dichiarata dal Tribunale competente in data 27 dicembre 2013.** L'art. 445 comma 2 Codice di procedura penale afferma com'è noto che *"2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*

Anche se la sentenza è intervenuta nel dicembre del 2013 l'estinzione di diritto del reato non comunicato nuovamente in sede di aggiornamento delle graduatorie si era già consumata nel maggio del 2011 o quanto meno nel maggio del 2012.

Ora al dello scopo preciso alla base dell'art. **445 c.p.p.** volto a favorire il reinserimento nella società di chi ha commesso un reato ed al quale, come nel caso di specie, sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena dimostra come il legislatore non vorrebbe mai che un



comportamento seppur delittuoso, se seguito da un adeguato periodo di comportamento del reo rispettoso dei dettati normativi, possa divenire la ragione di un'esclusione della persona dal modo del lavoro ma cosa più rilevante ai fini del presente giudizio è che i giudici di merito nel presente giudizio non hanno colto, come dato normativo, che trattandosi di un reato commesso in data 12.01.2006 lo stesso era come afferma lo stesso incipit dell'art. 445 c.p.p. si era estinto alla data in cui il sig. Coco ha compilato il modulo di aggiornamento richiestogli ai fini della graduatoria e che la sentenza del Tribunale di Bologna di estinzione del reato intervenuta in data 27 dicembre 2013 altro non ha fatto che prendere atto di un'estinzione del reato già intervenuta nel corso dell'anno 2011. Questo sta a significare che se il sig. Coco nel non reiterare l'informativa in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie intervenuto solo in data 29.03.2013 già da lui resa a suo tempo alla stessa P.A. non ha dichiarato ovvero di avere subito una condanna non ha fatto una dichiarazione mendace in quanto lo stesso non era più tenuto a ripetere la dichiarazione fatta in occasione dell'originaria selezione in **quanto il reato non esisteva più inquanto estintosi per Legge già due anni prima.** Non a caso a seguito della riforma del Casellario Giudiziario e soprattutto di quanto disposto e regolato con la pena sospesa per la quale si è ottenuta la successiva estinzione del reato ai sensi dell'art. 167, comma I, c.p.p.; Il sig. Coco **volendo anche far decorre il beneficio dell'estinzione del reato dalla data della sentenza del maggio 2007 aveva già maturato in data 29.03.2013 il diritto all'estinzione del reato e non a caso tenne due comportamenti diversi in occasione della originaria selezione dove dichiarò il suo precedente penale e nel 2013 dove invece essendo il reato oramai estintosi per Legge come poi riconosciutogli con sentenza del Tribunale di Bologna non era più tenuto a rinnovare tale comunicazione**

La sentenza oggetto del presente giudizio è, inoltre, frutto di una **non corretta interpretazione dei principi in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000** ed, in particolare, del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 43.

La domanda di aggiornamento del personale amministrativo già incluso nelle cosiddette “graduatorie permanenti” del personale amministrativo richiama espressamente il predetto art. 46 DPR 445/2000 e nello stesso si legge: *“i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46, vigono a riguardo le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità”*.

Ammesso e non concesso che di mancanza si tratti, la mancata dichiarazione dell’odierno appellante nella domanda di mero aggiornamento può essere al massimo considerata quale mancata produzione di adeguata certificazione commessa in buona fede del sig. Coco il quale non ha fatto tale richiamo nel modulo non solo perchè riteneva di aver già correttamente informato la P.A. del suo precedente penale in occasione dell’originaria selezione ma perchè riteneva in buona fede che stante l’intervenuta estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. lo stesso non andasse più richiamato tra le informative dovute in sede di aggiornamento delle graduatorie. Certo è che per tali ragioni men che meno si può affermare che il sig. Coco volesse fare una dichiarazione falsa e mendace o come “dichiarazione negativa” circa la sussistenza di provvedimenti penali in quanto oltre tutto il richiamare nuovamente il precedente penale risalente all’anno 2007 non avrebbe inciso in alcun modo in senso negativo sul suo punteggio in graduatoria e questo volendo anche prescindere dalla considerazione di non poco conto che nel 2013 il reato del 2007 si era già estinto .

Non tenere nel caso di specie in alcun conto il beneficio di Legge voluto dal Legislatore significa girare le spalle al concetto costituzionale della funzione rieducativa della pena che nel caso di specie per mezzo dell’art.445 c.p.p. il Legislatore si è spinto fino a creare l’istituto **dell’estinzione del reato** commesso. Non solo ma pretendere che il sig. Coco nel 2013 ciò nonostante fosse tenuto a comunicare nuovamente alla P.A. la condanna subita nel 2007 vuol dire negare qualsiasi valore giuridico alla riforma del Casellario Giudiziario ed alla normativa sul diritto all’oblio.

Non solo, ma i Giudici di merito non hanno nemmeno tenuto conto che quanto preteso dalla P.A. nel caso di specie è una pretesa contra legem in quanto in merito alla dichiarazione sostitutiva del proprio certificato penale, **la riforma Orlando ha previsto che alcune ipotesi non debbano più essere indicate dal privato. Tra queste vi sono anche le condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale (art. 24, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 313/2002. In particolare viene disposto (con modifiche all'art. 27, DPR 313/2002) che nel certificato dei carichi pendenti richiesti dall'interessato non figurino (oltre ai provvedimenti esclusi a legislazione vigente), provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità ex art. 131 bis c.p., provvedimenti che dispongono la sospensione del processo con la messa alla prova, sentenze che dichiarano estinto il reato.**

Il Legislatore ha così deciso per evitare che un precedente penale di lieve entità e lontano nel tempo possa restare nella vita del cittadino, che ha successivamente dimostrato di essersi comportato nel corso dei successivi anni con diligenza, una sorta di stigmatismo che gli impedisse di inserirsi nel tessuto sociale e di poter aspirare ad una legittima occupazione.

Certo è che, quanto meno a differenza di quanto affermato dai Giudici di merito, **si deve riconoscere per i motivi di cui sopra al sig. Coco di aver agito in buona fede nella convinzione che un reato già estinto per il quale erano già decorsi i termini di Legge per la sua estinzione come riconosciuto del resto a dicembre del 2013 dal Tribunale di Bologna non necessitasse la reiterazione di quanto già comunicato a suo tempo alla P.A. e questo proprio in forza all'intervenuta estinzione del reato.**

Parte ricorrente aveva già posto tali elementi alla base dei ricorsi aventi ai Giudici di merito ma dalla lettura delle sentenze sia di primo che di secondo grado, gli stessi non hanno dedicato una sola riga ad affrontare questo punto in diritto, limitandosi a richiamare solo gli aspetti giuridici conformi - in linea alla loro decisione di respingere il ricorso del sig. Coco.

Già in sede di merito questo difensore sottolineava che:

*La dichiarazione resa dal sig. Coco, dunque, non può ritenersi quindi non veritiera ex art. 75 DPR 445/2000.*

*Il Giudice di primo grado ritiene infondato il ricorso sulla base del fatto che pag. 6 della sentenza): “il ricorrente si è intenzionalmente sottratto da tale obbligo emerge con chiarezza dall’esame della sezione G dello stesso modello B2 compilata impropriamente dal ricorrente. Infatti, il punto C della sezione G, dopo la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, il ricorrente ha inserito un asterisco con la successiva frase “copia della presente sarà data alla procura delle Corte di Conti” e, successivamente il punto D della medesima sezione G, ha aggiunto la successiva frase” procedimenti disciplinari falsi al I.C. Granarolo che ha denunciato alla Procura della Repubblica per simulazione di reato e abuso d’ufficio il DS Dott.ssa Elisa Coltella”. Tali indicazioni ed annotazioni nella compilazione della G del modello B2, che sono palesemente estranee al contenuto del modello compilato, costituiscono la evidenza della conoscenza da parte del ricorrente dell’obbligo di corretta compilazione del modello, come risultante dal punto 14, dele Note in calce e del rifiuto di tale corretta compilazione. Ne discende che, in base agli artt. 8 e 9 del bando di Concorso per titoli ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione delle graduatorie, in esecuzione del quale è stato emesso il Decreto n.37 del Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, i provvedimenti di esclusione del ricorrente dal concorso e dalla graduatoria, e di risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la Direzione Didattica N.2 di San lazzaro di Savena sono legittimi...”.*

*Questa difesa ritiene errata tale valutazione in quanto non si comprende come la presenza di “annotazioni nella compilazione della G del modello B2, che sono palesemente estranee al contenuto del modello compilato” possano rappresentare elemento comprovante la mala fede del sig. Coco il quale oltre ad avere in tempi non sospetti già segnalato all’amministrazione l’esistenza della condanna passata in giudicato nell’anno 2007 ha voluto con tale richiamo ultroneo nella compilazione della parte G del modello B2 riferito ad una vicenda in corso conclusasi con sentenza*

*di assoluzione perché il fatto non sussiste il sig. Coco invece che celarsi dietro un silenzio omertoso ha dimostrato ancora una volta di volere rapportarsi alla pubblica amministrazione con la massima trasparenza possibile ed ha inserito non trovando altro spazio appositamente predisposto nel modello tali annotazioni dove riteneva fosse corretto farlo.*

*Il sig. Coco ripetiamo aveva a suo tempo già comunicato alla Pubblica Amministrazione l'esistenza del suo precedente penale per cui lo stesso non aveva alcun interesse a celare un qualcosa che in realtà era conosciuto dalla pubblica amministrazione. Anzi, potrebbe forse leggersi un'attenzione in più da parte dell'odierno appellante, tenuto conto anche del fatto che il precedente penale a carico dello stesso non avrebbe comunque potuto influire sulla possibilità di essere ammesso a lavoro, trattandosi di fattispecie di reato ormai estinta per avvenuto decorso dei termini con conseguente venir meno anche delle pene accessorie, in particolare dell'interdizione dai pubblici uffici.*

Non può certo dimenticarsi che l'operato della pubblica amministrativa, così come prevista dall'articolo 1 della legge 241/90, è improntata non solo ai canoni della trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ma deve fondarsi anche sui **generali principi di derivazione civilistica della buona fede e della correttezza**, posto che la regola generale è che i poteri pubblici ed il cittadino si muovono sullo stesso piano.

L'operatività della buona fede, quale clausola generale e quale fonte integrativa del contratto (art. 1375 c.c.), come interpretato dalla Corte di Cassazione e da autorevole dottrina, si manifesta attraverso il canone di lealtà e di salvaguardia e come attuazione del principio di solidarietà che nell'articolo 2 della Costituzione trova ormai un riferimento incontrastato.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del rapporto di lavoro con la Direzione Didattica di San Lazzaro di Savena non possono essere qualificati come legittimi in quanto gli stessi, come appena evidenziato, non sono stati adeguatamente motivati e appaiono comunque eccessivi e sproporzionati rispetto alla condotta del sig. Coco, ammesso e non concesso che la stessa possa essere qualificata quale mendace.

Il sig. Coco, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione falsa e tale da giustificare la risoluzione del contratto di lavoro né, tanto meno, l'esclusione dalle graduatorie né era più soggetto all'interdizione dai pubblici uffici.

Alla luce delle considerazioni svolte, questa difesa chiede che anche per tali motivazioni in diritto di cui al punto B) del presente ricorso per omessa pronuncia su un punto del ricorso e per errata applicazione del diritto la sentenza impugnata venga riformata in accoglimento delle domande del ricorrente ed ove non possibile una riforma della stessa da parte del Supremo Collegio il rinvio del giudizio nuovamente alla Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro in diversa composizione.

\*\*\*\*\*

Per agevolare l'esame dei motivi di impugnazione da parte della Suprema si allegano gli atti processuali richiamati nel presente ricorso, per i quali in ossequio al Protocollo redatto si forma un fascicoletto *ad hoc*).

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra esposto, il ricorrente, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei suesposti motivi, cassare la sentenza **sentenza n. 107/2024**, resa *inter partes* dalla Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro pubblicata in data 20.02.2024 e non notificata emessa nella causa R.G. n. 420/2022, Presidente Dott. Carlo Coco, Giudice Relatore Dott.ssa Elena Vezzosi, Giudice Consigliere Dott.ssa Marcella Angelini con rinvio per un nuovo esame nel merito, ove opportuno, rinviando **la causa alla Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro** e deciderla secondo diritto o, ove non sia possibile, formulando il principio di diritto cui il Giudice di rinvio dovrà attenersi, ovvero decidendola nel merito, ed in tal caso accogliendo le conclusioni formulate dal ricorrente nei giudizi di merito ovverossia

## **IN VIA PRINCIPALE,**

**I. accertare e dichiarare:** l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento prot n. 12137 datato 25 novembre 2013, emesso dal Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, ricevuto dal ricorrente in data 26.11.13, con il quale il ricorrente è stato escluso e dichiarato decaduto dalla relativa graduatoria in cui era iscritto alla posizione n. 17 con punti 63,82, e dalla medesima depennato;

**II. conseguentemente condannare:** l'Amministrazione resistente, affinché provveda od ordini per quanto di rispettiva competenza, a provvedere al (re) inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo di area B, con il punteggio già goduto al momento dell'esclusione, provvedendo altresì all'aggiornamento della sua posizione nelle medesima graduatoria in forza della domanda presentata in tal senso in data 29 marzo 2013, con gli effetti conseguenti;

**III. accertare e dichiarare:** l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, comunicata con lettera di "Risoluzione del contratto prot. n. 6621 dell'02.9.2013" prot. d. 6621/B10 datato 27.11.2013, emessa dalla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena, e comunicata al ricorrente il 27.11.2013, e quindi dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini giuridici, il punteggio per il servizio che avrebbe maturato in difetto della risoluzione, con ogni e più opportuna pronuncia di condanna; nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, costituito dalle mancate retribuzioni dalla data di risoluzione del rapporto (27 novembre 2013) al suo termine contrattualmente previsto (31 agosto 2014) per l'importo complessivo indicativo di Euro 12.590,46, e comunque per il diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, e comunque determinato in via equitativa e/o, anche a seguito di specifica CTU;

**IV. accertare e dichiarare, a seguito dell'accoglimento delle domande di cui ai punti sub I e II:** in via principale, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'immissione in ruolo per il profilo

professionale di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dall'1.9.2013 e economica dal 1.9.2014, con gli effetti e le pronunce di condanna a ciò conseguenti; in via subordinata, e salvo gravame, il diritto a vedersi risarcito il danno per la perdita di chance subita, costituita dalla mancata immissione in ruolo, che si quantifica nell'importo di Euro 150.000,00, e comunque nel diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, determinato in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) e/o di giustizia, anche a mezzo di specifica CTU, con ogni conseguente e più opportuna pronuncia di condanna.

V. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 15% di spese generali ad IVA al 22% e CPA al 4% come per legge dei tre gradi di giudizio ed annullamento di ogni disposizione i termini di spese legali a favore del Ministero dell'Istruzione disposte nei precedenti gradi di giudizio.

\*\*\*

### ***Dichiarazione di valore***

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e che il ricorrente, avendo un reddito imponibile inferiore ad euro 38.514,03, così come risulta dalla documentazione allegata alla nota di iscrizione a ruolo, è esentato dal versamento del relativo. Si evidenzio inoltre che è stata richiesta l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

\*\*\*

Si deposita:

1. fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio:
  - 1a\_ copia conforme del fascicolo del procedimento Tribunale di Bologna R.G. 2239/2014;
  - 1b\_ duplicato informatico del fascicolo del procedimento Corte d'Appello di Bologna R.G. 1063/2015;
  - 1c\_ duplicato informatico del fascicolo del procedimento Tribunale di Bologna R.G. 2365/2017;
  - 1d\_ duplicato informatico del fascicolo del procedimento Corte d'Appello di Bologna R.G. 829/2018;



1e\_ duplicato informatico del fascicolo del procedimento Tribunale di Bologna R.G. 285/2021;

1f\_ duplicato informatico del fascicolo del procedimento Corte d'Appello di Bologna R.G. 420/2022;

2. copia conforme della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro n. 107/2024 (R.G. 420/2022);

3. richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato per il presente Giudizio.

Con osservanza,

Bologna, 12 agosto 2024

Avv. Bruno Barbieri